



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Vista la Sezione A-I/11 del Codice STCW;

Vista la tavola B-I/2 del Codice STCW ed i relativi emendamenti di cui alla circolare STCW.6/circ. 12 giugno 2015, n. 11;

Visto decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della Direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e ss. mm. e ii;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a) e l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con i quali la Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è individuata come autorità competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;

Visto il DPCM n. 186 del 30 ottobre 2023, con cui è stato riorganizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno attribuito alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la competenza in materia di gestione del personale marittimo e per la disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in tale materia;

Visto altresì l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che l'autorità competente disciplini con proprio provvedimento le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza;

Vista la Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datato 1° marzo 2016, concernente le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Ritenuta la necessità di allineare le modalità di rinnovo dei certificati di competenza a quelle di rilascio in conformità alle previsioni del Codice STCW e di razionalizzare la disciplina delle funzioni equivalenti alla navigazione;

Decreta:

Articolo 1

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo del decreto ministeriale 1° marzo 2016 sono aggiunte le parole: *“e del requisito di cui all'articolo 238, comma 1, n. 4) del Regolamento al Codice della navigazione, attestato da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000”*
2. All'articolo 4, comma 2, lettera c), dopo le parole *“della certificazione posseduta,”* sono inserite le seguenti *“oppure le funzioni della certificazione inferiore”*.

Articolo 2

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° marzo 2016 dopo le parole *“piloti del porto”* sono aggiunte le parole: *“e personale marittimo addetto alla conduzione dei mezzi nautici in uso alle corporazioni dei piloti”*.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 1° marzo 2016 sono aggiunte le seguenti lettere *“b) docenti che svolgono attività didattica idonea al mantenimento delle competenze presso centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;”* e *“i) responsabili della manutenzione delle unità FSO;”*
3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 1° marzo 2016 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 1° marzo 2016 le parole *“e 2”* sono soppresse e alla lettera a) la parola *“continuativi”* è soppressa.

Articolo 3

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 1° marzo 2016 dopo le parole: *“...articolo 4, lettera a)”* sono aggiunte le parole: *“e lettera b)”*.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it